Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LARA MODICA

Seduta del 11/10/2018

FATTO

Parte ricorrente riferisce di intrattenere un rapporto di corrente bancario con l'intermediario B e di essere titolare di una carta prepagata rilasciatagli dall'intermediario A.
Nel giugno del 2016 gli istituti di credito provvedevano a bloccare rispettivamente il rapporto di conto corrente e la carta di pagamento a seguito di una procedura di pignoramento presso terzi che riguardava le banche resistenti in qualità di terzi detentori di somme di danaro.
Subito dopo la notifica del pignoramento, la ricorrente provvedeva a pagare integralmente il debito e, conseguentemente, il creditore comunicava alle banche di rinunciare al pignoramento e di non aver più nulla a pretendere dalla debitrice (in data 01.07.2016).
Nonostante numerosi solleciti verbali, telefonici e per iscritto, nonché un esposto indirizzato alla Banca d'Italia, gli intermediari non davano seguito alle richieste di sblocco del conto corrente e della carta di pagamento. Solamente in data 31.01.2017 l'intermediario B provvedeva allo svincolo del conto corrente, senza però voler riconoscere alcuna somma a titolo di risarcimento per le spese legali sostenute. A seguito di ulteriori solleciti e diffide, l'intermediario A provvedeva a sbloccare la carta di pagamento in data 16.05.2017, anche qui senza accogliere la richiesta di risarcimento danni.
Alla luce di quanto accaduto la cliente propone ricorso all'Arbitro, chiedendo di condannare gli istituti di credito in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'immotivata persistenza del vincolo pignoratizio sui rapporti, nonostante la notifica dell'atto di rinuncia al pignoramento presso terzi. Rileva, inoltre, che

in data 17.10.2016 inviava agli intermediari convenuti – a mezzo raccomandata a/r – copia del certificato rilasciato dalla cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale di Marsala in data 29.09.2016, attestante l'assenza di procedure esecutive mobiliari nei confronti della richiedente; da tale documentazione si rileva che il pignoramento doveva comunque ritenersi inefficace a quella data, in quanto il creditore non aveva provveduto a depositare nota di iscrizione da ruolo nel termine di 30 giorni dalla consegna (argomentando ex art. 543 c.p.c. ed art.164 ter disp. att. c.p.c).
Parte ricorrente ritiene, pertanto, che il ritardo nello svincolo dei rapporti bancari sia stato determinato esclusivamente dall'inerzia e incompetenza degli istituti di credito, che le hanno cagionato notevoli danni morali – ovvero "la paura di non arrivare a fare la spesa e a pagare le bollette e patrimoniali" – e patrimoniali – ossia le spese legali affrontate per tale vicenda.
L'intermediario A afferma di aver vincolato, in ottemperanza dei propri obblighi di custodia, l'importo disponibile sulla carta prepagata intestata alla ricorrente per un importo di € 1.106,49. Nel merito eccepisce che la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla cliente non risulta meritevole di accoglimento, in quanto non era possibile provvedere allo svincolo delle somme in assenza dei presupposti normativi previsti dal combinato disposto dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c. Infatti, alla luce della citata normativa, la dichiarazione del creditore del 01.07.2016 non poteva essere in alcun modo presa in considerazione ai fini dello sblocco della carta, in quanto pervenuta dopo appena 18 giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento. Non poteva considerarsi sufficiente neanche la dichiarazione della cancelleria del Tribunale di Marsala del 29.09.2016 – trasmessa dalla cliente in data 17.10.2016 - che si limitava ad escludere la pendenza di procedure esecutive mobiliare a carico della cliente, essendo invece necessaria anche una certificazione dell'ufficiale giudiziario che attestasse la data di riconsegna dell'atto notificato al creditore.
Pertanto, con comunicazioni dell'11 novembre 2016 e del 6 marzo 2017 la banca chiedeva al legale del creditore di far pervenire l'apposita dichiarazione successiva alla scadenza del termine stabilito dall'art. 543 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo. L'intermediario riceveva tale dichiarazione in data 6 marzo 2017 e in data 4 aprile 2017 l'ufficio competente per la gestione dei pignoramenti forniva alla filiale l'autorizzazione allo sblocco.
In ogni caso rileva che non può ravvisarsi alcun danno per la mancata messa a disposizione delle somme, nonché per le spese legali, non avendo la cliente fornita alcuna prova del concreto pregiudizio economico patito e della sua misura.
L'intermediario B afferma di aver vincolato, in ottemperanza dei propri obblighi di custodia, la somma di € 3.538,01 pari all'importo precettato aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 c.p.c. Nel merito eccepisce che la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla cliente non risulta meritevole di accoglimento.
In particolare segnala che la dichiarazione del creditore perveniva dopo appena 18 giorni dalla notifica al terzo dell'atto di pignoramento e pertanto non poteva considerarsi rilevante ai fini dello sblocco alla luce del combinato disposto dell'art. 543 c.p.c. e dell'art. 164 ter disp. att. c.p.c. Pure irrilevante doveva considerarsi la dichiarazione della cancelleria del Tribunale di Marsala del 29.09.2016 – trasmessa dalla cliente in data 17.10.2016 - che si limitava ad escludere la pendenza di procedure esecutive mobiliare a carico della cliente, essendo invece necessaria anche una certificazione dell'ufficiale giudiziario che attestasse la data di riconsegna dell'atto notificato al creditore.
In data 11 novembre 2016 la banca chiedeva al legale del creditore di far pervenire l'apposita dichiarazione successiva alla scadenza del termine stabilito dall'art. 543 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo. L'intermediario riceveva tale dichiarazione il

16 novembre 2016 e poco dopo (1 dicembre 2016) l'ufficio competente per la gestione dei pignoramenti forniva alla filiale l'autorizzazione allo sblocco. In ogni caso rileva che non si può ravvisarsi alcun danno per la mancata messa a disposizione delle somme, nonché per le spese legali, non avendo la cliente fornita alcuna prova del concreto pregiudizio economico patito e della sua misura. Quest'ultima si limita, infatti, a far riferimento a generici "danni morali derivanti dall'incessante paura di non arrivare a fare la spesa e a pagare le bollette"; a tal proposito evidenzia che la movimentazione del conto era regolarmente proseguita anche nel periodo antecedente allo svincolo delle somme, alla luce del modesto importo bloccato, e che non figurano operazioni non eseguite in ragione del vincolo pignoratizio.
Il ricorrente chiede di condannare gli intermediari a "risarcire i danni conseguenti alla lentezza e negligenza dimostrata col grave ritardo a riattivare il conto corrente (circa sei mesi) e la carta "superflash" (circa dieci mesi) nella misura di 50 euro per ogni giorno di ritardo o nella minore o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia".
Gli intermediari chiedono entrambi che il Collegio voglia respingere il ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta a questo Collegio concerne la legittimità del ritardato svincolo da parte delle banche convenute – soggetti terzi rispetto alla procedura esecutiva - delle somme pignorate a seguito della cessazione del vincolo pignoratizio per integrale pagamento del debito.
Riepilogando i fatti sulla scorta della documentazione allegata, risulta che: 1) l'atto di pignoramento veniva notificato all'intermediario A in data 21.06.2016, all'intermediario B in data 13.06.2016 e al debitore in data 22.06.2016; 2) in conseguenza dell'integrale saldo di quanto dovuto ad opera del debitore (ricorrente), il creditore comunicava a mezzo pec dell'1 luglio 2016 di voler rinunciare al pignoramento senza iscrivere al ruolo la procedura esecutiva.
Gli istituti di credito replicavano però alla richiesta di sblocco del ricorrente di non poter procedere all'estinzione del pignoramento dovendo a questo fine acquisire un'ulteriore comunicazione avente ad oggetto la conferma dell'avvenuta maturazione della causa estintiva per mancata iscrizione a ruolo decorsi trenta giorni dalla restituzione dell'originale dell'atto al creditore da parte dell'ufficiale giudiziario.
In ogni caso, il blocco permaneva anche oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine per l'iscrizione al ruolo del procedimento esecutivo (coincidente con la consegna da parte dell'ufficiale giudiziario dell'originale dell'atto di citazione), fino al 16 maggio 2017 in un caso e fino al 31 gennaio 2017 nell'altro nonostante le reiterate sollecitazioni formulate dal cliente attraverso svariati canali, tutte debitamente documentate.
Il comma 4 dell'art. 543 c.p.c. dispone che "il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore"; l'art. 164 ter disp. att. c.p.c. a sua volta prevede che "in ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge".
Alla luce del quadro normativo di riferimento, il prolungamento del blocco del conto corrente e della carta di pagamento successivamente alla scadenza legislativamente prevista adesso ricordata risulta dunque ingiustificato e del tutto arbitrario, in spregio ai principi di diligenza e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale cui la condotta degli intermediari deve conformarsi.

Tuttavia, nonostante il grave ritardo con cui gli intermediari hanno reso nuovamente disponibili le somme al ricorrente dia luogo a responsabilità, la domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta per la mancata prova dei pregiudizi che il ricorrente avrebbe subito in conseguenza dell'inerzia della resistente. Per consolidato orientamento dell'Arbitro, in sintonia con la linea tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, "il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso" (Cass., 8 febbraio 2012, n. 1781; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183).
Secondo la regola generale dettata dall'art. 2697, 1° comma, c.c., grava sul ricorrente l'onere di dare la prova dell'esistenza (an debeatur) e della consistenza (quantum debeatur) del danno del quale ha domandato risarcimento. Nel caso in esame, il cliente non allega alcuna documentazione a supporto della domanda, limitandosi a chiedere genericamente danni morali in relazione alla "paura di non arrivare a fare la spesa e a pagare le bollette e patrimoniali" e patrimoniali, da riferirsi alle spese legali affrontate per tale vicenda, senza però versare in atti alcuna documentazione (es.: notula, parcella o fattura) che ne attesti l'esborso.
Non essendo configurabile un pregiudizio "in re ipsa", la domanda risarcitoria non può essere accolta, non avendo il ricorrente offerto elementi di prova dai quali sia possibile desumere in termini di certezza e non di mera potenzialità l'esistenza di un danno. A ciò si aggiunga che il potere del Collegio di effettuare, laddove ne ricorrano i presupposti, una valutazione in via equitativa del danno, richiede quantomeno che il ricorrente offra un principio di prova di tale danno ex art. 2697 c.c.; principio di prova che, nel caso di specie, non si può inferire dalla descrizione dei fatti.
Il Collegio, pertanto, pur richiamando gli intermediari al rigoroso rispetto del dettato legislativo e ad una più attenta e solerte gestione dei rapporti con la clientela, reputa il ricorso non meritevole di accoglimento siccome sfornito di adeguato supporto probatorio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI